

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1106

**Notifica impresa alimentare ai fini della registrazione di cui all'art.6 del Reg. CE n. 852/2004. Indicazioni operative e revoca parziale della D.G.R. n. 1924/2008.**

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell' istruttoria espletata dal Responsabile A.P. "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione" e dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, confermata dal Dirigente della Sezione Politiche della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:

Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:

- il Regolamento CE n. 178/2002 concernente i principi generali della legislazione per quanto attiene alla sicurezza alimentare;
- i Regolamenti CE n. 852/2004 relativo alla produzione e alla commercializzazione degli alimenti che all'art. 6 prevede che "ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento. Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti";
- L' Accordo del 29 aprile 2010, n. 59/CSR - tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome relativo alle «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari»;
- il D.Lgs. n. 193/2007, con il quale sono state individuate quali Autorità Competenti il Ministero della Salute, le Regioni, le AA.SS.LL. e che nell'ambito delle stesse Aziende tali funzioni sono attribuite ai Servizi Dipartimentali competenti in materia (SIAN e SIAV A-B-C);
- la D.G.R. n. 1924 del 21.10.2008 con la quale sono state fornite indicazioni operative e modulistica per la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di attività, della cessazione di ogni attività soggetta a registrazione, prevedendo che la stessa fosse effettuata direttamente agli Uffici del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL., e per conoscenza al Comune territorialmente competente;
- La L. n. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il DPR n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.";
- Il D.Lgs., n. 126 del 30 giugno 2016, attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni;
- **Considerato** che lo stesso decreto prevede, all'articolo 2, comma 1, che le amministrazioni statali "adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui

ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare”;

- **Visto** il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; il quale ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e, nell'allegata Tabella A, riportata per ciascuna attività elencata anche l'eventuale concentrazione dei regimi con i riferimenti normativi;
- **Visto** l'Accordo sancito nella Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 con il quale sono stati adottati i moduli unificati e standardizzati riferita alle attività commerciali e assimilate e alle attività artigianali di acconciatori ed estetisti prevedendo, all'articolo 1, punto 2, l'adeguamento dei contenuti informativi dei moduli a cura delle Regioni entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali;
- **Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali 9 giugno 2017, n. 91, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 15-6-2017, con la quale è stata approvata la modulistica unificata per le attività commerciali che riguarda anche Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004);
- **Considerato** che, detti moduli approvati prendono in considerazione tutte le diverse opzioni legate alla vita delle imprese quali l'avvio dell'attività, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, il subingresso nell'attività da parte di altra impresa, la sospensione temporanea o la cessazione di ogni attività e che gli stessi riportano la dimensione dei locali in cui è esercitata l'attività, le modalità di esercizio, le merceologie dei prodotti da vendere. Inoltre contengono in un apposito quadro riepilogativo l'eventuale documentazione da allegare per consentire all'impresa di presentare contemporaneamente altre segnalazioni o comunicazioni nell'ambito della SCIA unica o di richiedere le autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività con la SCIA condizionata;
- **Ritenuto** che, In riferimento all'articolo 2 del D. Lgs. 126/2016 e alla citata Determinazione del Dirigente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali 9 giugno 2017, n. 91, occorre rammentare che:
  - non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990);
  - non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da "prassi amministrative", ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l'avvio di un'attività commerciale o produttiva oppure non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.  
non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività. È lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che deve acquisirle: è sufficiente presentare le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni);
  - è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con l'Accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2,

comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);

- **Considerato** inoltre che, L'Accordo 4 maggio 2017 e la sopra citata Determinazione regionale n. 91/2017, prevedono infine che le amministrazioni comunali, alle quali le domande, le segnalazioni e le comunicazioni sono rivolte, hanno l'obbligo di pubblicare la modulistica sul proprio sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017, anche attraverso il rinvio alle piattaforme informatiche;
- **Vista** la nota circolare della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, prot. 152/3254 del 28 giugno 2017, con la quale, nelle more della modifica della citata DGR 192472008 sono state fornite alcune prime indicazioni operative in merito a tutto quanto sopra premesso;
- **Ritenuto** pertanto, di dover revocare la D.G.R. n. 1924/2008 prevedendo che a partire dal 1 luglio 2017, gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) per l'avvio dell'attività, per il trasferimento di sede, per le modifiche significative (es. ampliamento della superficie di vendita, ecc.), per il subingresso nell'attività da parte di altra impresa, per la sospensione temporanea o per la cessazione di ogni attività dovranno presentare, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto, la Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), utilizzando la modulistica unificata e standardizzata di cui all'Accordo 04 maggio 2017, approvata con la citata Determinazione n. 91/2017;
- **Ritenuto** inoltre di dover demandare a successivi atti del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per Tutti le indicazioni operative relative a specifiche tipologie di imprese alimentari, anche tenendo conto della complessità della materia e della sua continua evoluzione;

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelle competenze della Giunta regionale previste dall'art. 4- comma 4, lettera k) della L.R. n.7/97.

Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore proponente;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P., dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e sanità Veterinaria e dalla Dirigente della Sezione PSB;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

#### **DELIBERA**

Per motivi riportati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di revocare il deliberato di cui alla D.G.R. n. 1924/2008 ad eccezione del paragrafo in cui sono individuate le AA.CC.LL. nei Direttori dei Servizi Dipartimentali competenti in materia (SIAN e SIAVA-B-C) secondo le indicazioni di cui alla precitata nota Circolare prot. n. 24/12228/1-2 del 8 agosto 2008 e alla D.G.R. n., 928/2013 e s.m.i.;

2. Di stabilire che a partire dal 01 luglio 2017 gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) per l'avvio dell'attività, per il trasferimento di sede, per le modifiche significative (es. ampliamento della superficie di vendita, ecc.), per il subingresso nell'attività da parte di altra impresa, per la sospensione temporanea o per la cessazione di ogni attività dovranno presentare, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto, la notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), utilizzando la modulistica unificata e standardizzata di cui all'Accordo 04 maggio 2017, approvata con la citata Determinazione n. 91/2017 del Dirigente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 15-6-2017;
3. Di stabilire che Il SUAP, verificatane la completezza formale trasmette immediatamente in via telematica la notifica sanitaria ai Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. ;
4. Di stabilire altresì che con la presentazione telematica nei modi di legge, al SUAP competente territorialmente, della notifica sanitaria ai fini della registrazione delle imprese alimentari di produzione primaria e post-primaria, è assolto l'obbligo previsto dall'art. 6 del Reg. CE n. 852/2004).
5. Di demandare a successivi atti del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per Tutti le indicazioni operative relative a specifiche tipologie di imprese alimentari, anche tenuto conto della complessità della materia e della sua continua evoluzione.
6. Di dare mandato ai Direttori Generali delle AASSLL provinciali di notificare il presente provvedimento ai sigg.ri Sindaci e alle Associazioni di categoria
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.